



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE V



Rif. prot. entrata n. 96233 del 5.12.2014 e n.  
24009 del 26.3.2015  
Risposta a note n. 265337 del 25.11.2014 e n.  
63530 del 16.3.2015

COMUNE DI CAGLIARI  
PROTOCOLLO GENERALE

23 SET. 2015

223355  
COLLEGIO DEI REVISORI

Al Sindaco del Comune di Cagliari  
Via Roma, n. 145  
09124 CAGLIARI

Alla Procura Regionale della Corte  
dei conti presso la Sezione Giurisdizionale  
per la Regione Sardegna  
Via Vittorio Angius, n. 6  
09129 CAGLIARI

Alla Sezione Regionale di Controllo  
della Corte dei conti per la  
Regione Sardegna  
Via A. Lo Frasso, n. 4  
09127 CAGLIARI

Al Collegio dei Revisori dei conti  
del Comune di Cagliari  
Via Roma, n. 145  
09124 CAGLIARI

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari  
Interni e Territoriali  
Piazzale del Viminale, n. 1  
00184 ROMA

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Cagliari  
(S.I. 2479/V da citare sempre nella risposta).

Con le note sopra distinte, il Comune di Cagliari ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità (rilievi da 1 a 15) riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto.

Dall'esame delle controdeduzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 2, 3, 4, 5, 6 lett. b), 7, 8 lett. b), c), d), e) f) e g), 9 lett. e), 11 lett. d) ed e), 12, 14 e 15 dell'elenco rilievi, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile ad idonei interventi correttivi già conclusi o concretamente avviati dall'Ente ispezionato, a condivisibili argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

- ✓ Illegittima assunzione di personale conseguente alle violazioni enumerate alle lettere a), b), c). (rilievo n. 1).

Per quanto riguarda il punto a) del rilievo in oggetto, nel prendere atto dei chiarimenti forniti si invita, per il futuro ad un maggior rispetto della normativa in materia, ad intraprendere, cioè, procedure di assunzioni soltanto dopo aver approvato il piano di fabbisogno.

Per quanto concerne il punto b) riguardante la violazione del principio dell'adeguato accesso dall'esterno per il triennio 2007-2009 e per quello 2008-2010, le procedure di stabilizzazione del personale e quelle inerenti alle progressioni economiche verticali non hanno rispettato il limite del 50%; il Comune evidenzia come le osservazioni prendano a riferimento, per quanto riguarda le stabilizzazioni, una circolare emanata successivamente al proprio operato e, per ciò che concerne le criticità inerenti alle progressioni verticali, una dottrina ed una giurisprudenza sempre successiva al proprio agire e contrastante con altri orientamenti.

Tali argomenti non permettono il superamento dell'osservazione in quanto il previgente principio costituzionale dell'adeguato accesso deve essere comunque tenuto presente come elemento di orientamento delle scelte dell'amministrazione. Pertanto, nel ribadire la criticità si rimette la questione al prudente apprezzamento della Magistratura contabile per le opportune valutazioni in materia.

Per il punto c), riguardante l'utilizzo dello "scorrimento" delle graduatorie formatesi a seguito delle procedure di progressioni economiche verticali, considerata la divergenza delle posizioni assunte dall'Ente e da questo Dipartimento si rimette la questione all'autorevole apprezzamento della Magistratura contabile.

- ✓ Errata quantificazione del fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza conseguenti all'errato inserimento di alcune voci del monte salari degli anni 1997, 2001 e 2003 (rilievo n. 6).
- ✓ Errata quantificazione del fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane del personale del comparto, per complessivi € 14.354.897,06 (rilievo n. 8).

Nel prendere atto delle argomentazioni proposte in merito ai rilievi n. 6, lett. a) e n. 8, lett. a), si invita il Comune al recupero delle somme indebitamente erogate in eccesso a seguito della errata quantificazione delle risorse nel periodo 2008-2011.

Per quanto riguarda le erogazioni avvenute nel periodo precedente, si rimette la questione all'autorevole apprezzamento della Corte dei conti.

Si precisa che l'obbligo di recupero potrà essere adempiuto anche attraverso una proporzionale decurtazione dei fondi di prossima costituzione, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Sul punto d) del rilievo n. 8, le argomentazioni proposte non possono essere accolte; il dato letterale dell'art. 4, commi 2 e 3, del CCNL 9.5.2006, prevede, infatti che tale incremento può riguardare il solo anno 2006; pertanto il complessivo importo di € 502.801,04 risulta illegittimamente inserito nel fondo e le eventuali somme corrisposte a tal titolo devono essere recuperate.

Per ciò che concerne il punto e) del rilievo n. 8, si prende atto delle argomentazioni proposte; trattandosi, tuttavia, di una questione che riguarda la possibilità di erogare al personale contribuiti regionali per lo svolgimento di proprie funzioni, trasferite o delegate, agli enti locali, in contrapposizione ai principi che limitano l'erogazione di trattamenti accessori ai soli compensi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, pare opportuno rimettere la questione al prudente apprezzamento della Magistratura contabile che, comunque, come già indicato nel referto ispettivo, si è già pronunciata in senso negativo a meno di specifiche condizioni, la cui presenza, nel caso in specie, non può che essere accertato dall'organo giudicante.

- ✓ Illegittimo utilizzo delle risorse del fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane del personale del comparto (rilievo n. 9).

Sul punto a) riguardante l'incremento di spesa conseguente allo scorrimento delle graduatorie delle progressioni economiche orizzontali, il Comune fornisce chiarimenti non pertinenti

alla criticità rilevata. Pertanto, nel ribadire il rilievo ispettivo, sulla questione in esame e su i suoi effetti sulle finanze dell'Ente si ritiene di demandare ogni valutazione alla Magistratura contabile..

Per quanto riguarda la lettera b), relativa alla produttività, erogata con modalità non conformi all'art. 17, comma 2, lett. a, del CCCNL 1.4.1999 (mancanza di criteri e parametri non predeterminati), la documentazione allegata conferma un notevole ritardo nella procedura di ripartizione dei trattamenti in questione, atteso che, ad esempio, i compensi del 2009 e del 2010 le istruzioni ai dirigenti sono state fornite l'anno successivo (12.11.2010 per il fondo 2009; 21.4.2011 per il fondo 2010).

Nell'invitare, pertanto, per il futuro ad attenersi ad una tempistica più aderente agli scopi dell'istituto di cui si tratta, si demanda all'autorevole apprezzamento della Magistratura contabile la valutazione sul pregresso.

Sul punto c), afferente agli incentivi per la progettazione interna per attività non previste, quali attività di manutenzione ordinaria e lavori eseguiti in base a contratti aperti, l'Ente evidenzia di aver attivato una procedura ricognitiva volta a verificare la correttezza dei presupposti per la liquidazione del compenso di cui si tratta. In materia, per definire l'eventuale superamento dell'osservazione, si invita a fornire gli esiti di tale attività.

Per quanto riguarda la lett. d), riguardante i compensi per l'avvocatura interna, corrisposti al lordo e per liquidare anche le spese generali e/o forfettarie, si invita al recupero delle somme a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 266/2005 fino al giugno 2013.

- ✓ Indebita erogazione al personale del comparto di compensi atipici a carico del bilancio, in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, per complessivi € 2.405.862,72 nel periodo 2004-2013 (rilievo n. 10).

Si prende atto che l'Amministrazione comunale ha sospeso l'erogazione del rimborso di cui si tratta; tuttavia, data l'entità delle somme corrisposte nel corso del periodo 2004-2013. Si resta in attesa di idonea evidenza documentale comprovante l'avvio delle procedure di recupero delle somme pregresse.

- ✓ Indebita erogazione ad alcune figure dirigenziali di compensi atipici, in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (rilievo n. 11).

Per quanto riguarda la lett. a), inerente ai diritti di rogito a favore del vicesegretario, le argomentazioni proposte dal Comune di Cagliari non possono essere accolte in quanto contrastano con l'orientamento fatto proprio da questo Dipartimento; a ciò si aggiunga che il responsabile del

servizio in materia si è espresso in modo negativo, basandosi sui contenuti di un parere richiesto espressamente al Ministero dell'Interno.

Pertanto, si invita al recupero delle somme indebitamente erogate.

Sul punto b), riguardante l'erogazione di gettoni di presenza a favore di un dirigente membro della commissione consiliare per le pari opportunità, nel prendere atto che è stata posta in essere una apposita procedura di verifica, si invita a fornire raggugli circa gli esiti di tale attività; si ribadisce, comunque l'osservazione ispettiva, in quanto tali compensi violano, rispettivamente, il principio secondo il quale ogni forma di retribuzione accessoria deve essere sottoposta a contrattazione - quando trattasi del personale del comparto - ed il principio di onnicomprensività - quando, invece ci si riferisce alla dirigenza.

Per quanto riguarda, infine la lettera c) relativa all'indennità di toga, per poter definire risolta la criticità, si chiede di essere informati sull'avvenuto il recupero delle somme di cui si tratta.

- ✓ Illegittima erogazione a favore del Segretario generale e del suo vicario dei diritti di rogito in misura superiore al terzo dello stipendio in godimento per complessivi € 201.880,14 (rilievo n. 13).

In merito ai chiarimenti forniti si ribadisce il rilievo ispettivo che trova conforto proprio nell'indirizzo interpretativo fornito con la richiamata sentenza della Corte dei conti - Sez. giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana n. 280/A del 13.11.2015, la quale ha riformato la sentenza di primo grado che, invece, si era espressa a favore del vice segretario ricorrente. Pertanto, non ritenendo che ci siano dubbi interpretativi sulla questione in esame, si invita l'Ente al recupero delle somme indebitamente erogate per diritti rogiti al vicario del segretario comunale.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a fornire ulteriori elementi in ordine ai rilievi da regolarizzare, al fine di consentire a questo Ufficio di effettuare le valutazioni conclusive sulla presente trattazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

